

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CONSULENTI TECNICI

Tel.: 02-54333175 - 3606

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE

L'iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del giudice può essere richiesta, sussistendo i requisiti di cui agli artt. 15 e 16 disp. att. c.p.c., mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione **l'aspirante risiede o ha eletto domicilio professionale**, contenente la dichiarazione di iscrizione all'albo professionale o alla Camera di Commercio, l'indicazione della CATEGORIA e della (o delle) SPECIALITA', la dichiarazione di residenza o domicilio professionale e la dichiarazione di non essere iscritto in alcun albo C.T.U.; va indicato, inoltre, se l'istanza è proposta perché le proprie competenze vengano utilizzate nell'ambito dei procedimenti civili o penali (si tratta, infatti, di **due** distinte domande).

Tale domanda deve essere compilata in carta libera e deve essere corredata da quanto segue:

- 1) marca da **€ 14,62**;
- 2) curriculum firmato (comprensivo di indirizzo e-mail e posta elettronica certificata);
- 3) fotocopia documento di identità e codice fiscale;
- 4) titoli e documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l'esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attività professionali di tipo valutativo, pubblicazioni, ecc.).

Il certificato generale del casellario giudiziario verrà acquisito d'ufficio (art. 18 L 7/8/90 n. 241).

Per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, non sono provviste di albi professionali, è necessario allegare un certificato di iscrizione nell' **ALBO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI**, tenuto dalla **CAMERA DI COMMERCIO** (via Meravigli n.9/B – Milano) o in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000.

L'iscrizione delle ditte individuali nel registro delle ditte, tenuto dalla Camera di Commercio, non è valida per l'iscrizione dei loro titolari nell'Albo dei Consulenti Tecnici del giudice.

Coloro che fanno parte di categorie che non sono comprese nell'Albo dei Periti e degli Esperti di cui sopra, attesteranno l'inesistenza della categoria di appartenenza in tale albo, mediante dichiarazione rilasciata dalla Camera di Commercio.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, quale condizione di efficacia del provvedimento, è dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 mediante bollettino postale sul c/c n. 8003 intestato all'**AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA** – tasse di concessioni governative.

A norma dell'art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n. 641, **il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici.**

Si ricorda che ai sensi dell'art.15 co. 2° delle disp. di att. del c.p.c., **nessuno può essere iscritto in più di un Albo C.T.U.**

Gli iscritti nell'Albo dei Consulenti Tecnici del giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente a questo Ufficio la cessazione dell'attività professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.